

## **Nota informativa 10/2020 del 14/02/2020**

### **Crediti di imposta ricerca e sviluppo**

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità in merito al credito di imposta in ricerca e sviluppo, in sostituzione della vecchia disciplina prevista dall'art. 3 D.L. 145/2013. Il vecchio bonus è sostituito da tre nuovi crediti di imposta:

1. ricerca e sviluppo;
2. innovazione tecnologica;
3. design e ideazione estetica.

#### **1. Ricerca e sviluppo**

Investimenti in attività di ricerca fondamentale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014.

#### **2. Innovazione tecnologica**

Rientrano in questo ambito le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. I beni, i servizi o i processi si devono differenziare da quelli già esistenti sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'eco-compatibilità, dell'ergonomia e per altri elementi sostanziali. Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, la differenziazione dei prodotti da quelli della concorrenza e l'adeguamento alle richieste di un singolo cliente.

#### **3. Design e ideazione estetica**

Rientrano tutte le attività di concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, svolte dalle imprese operanti nei seguenti settori: tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile, dell'arredo e della ceramica.

Il contenuto di ciascuna tipologia e la loro corretta applicazione saranno dettagliate in uno specifico decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto per il marzo 2020.

Le **spese agevolabili** sono riconducibili a:

- personale;
- quote ammortamento beni materiali, software, privative industriali;
- contratti di ricerca e innovazione;
- servizi di consulenza;
- e) materiali e forniture.

**Il credito di imposta è ora riconosciuto su base volumetrica (scompaiono dunque la media di riferimento 2012-2014 e il limite minimo di spesa di € 30.000), applicando le seguenti percentuali:**

1. *ricerca e sviluppo*: **12%** fino a un massimo di 3 milioni di euro;
2. *innovazione tecnologica*: **6%** fino a un massimo di € 1,5 milioni; **10%** nel caso in cui i progetti abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
3. *design e ideazione estetica*: **6%** fino a un tetto di € 1,5 milioni.

**Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Per beneficiare del credito di imposta l'impresa è tenuta a:

- predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili;
- fornire la certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- inviare una comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, modalità e termini di presentazione saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

*Francesca Masotti*